

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2000

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima

(2001/87/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, l'articolo 62, punto 2, lettera a), l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera b), l'articolo 95 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi della convenzione e dei protocolli allegati che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome della Comunità.
- (2) Il Consiglio ha incaricato altresì la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità a questi accordi internazionali.
- (3) Il negoziato è stato condotto a buon fine e gli strumenti che ne risultano saranno aperti alla firma degli Stati nonché, nel quadro delle rispettive competenze, delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a Palermo, dal 12 al 15 dicembre 2000, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite per un periodo di due anni.
- (4) Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma degli strumenti fin dall'apertura

della conferenza di Palermo, e occorre quindi che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata e i protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché al traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima.

2. I testi della convenzione e dei protocolli, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 25 del 15 novembre 2000, saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al momento della loro firma da parte della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE